

Accettazione tacita di eredità e voltura catastale degli immobili

di CHIARA FAVILLI

A differenza di quanto accade in altri sistemi europei come la Francia e la Germania, nel nostro ordinamento il subentro del chiamato nel patrimonio ereditario non è automatico, ma presuppone una manifestazione di volontà, l'accettazione (art. 459 c.c.), che può essere enunciata in forma espressa oppure desunta in maniera tacita dalla sua condotta (art. 474 c.c.). Mentre in ordine all'accettazione espressa il legislatore detta la forma di manifestazione della volontà, relativamente all'accettazione tacita, che rappresenta la modalità di gran lunga più frequente nella prassi, lascia all'interprete il compito di stabilire se e quando nella condotta del chiamato siano ravvisabili gli estremi di un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede (art. 476 c.c.).

Tra gli atti dispositivi che, secondo la giurisprudenza, integrano un'accettazione tacita è stata a lungo collocata la voltura catastale (Cass. civ., n. 10796/2009; Cass. civ., n. 7075/1999; Cass. civ., n. 4756/1999; Cass. civ., n. 178/1996). Alla base di questa tesi si adduceva la seguente motivazione: si tratterebbe di un atto dotato di effetti al contempo civili e fiscali, in quanto rilevante, oltre che sul piano tributario per il pagamento dell'imposta, anche dal punto di vista civile per l'accertamento, legale o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi, posto che soltanto chi intenda accettare l'eredità assume l'onere di effettuare tale atto e di attuare il passaggio della proprietà dal *de cuius* a se stesso (Cass. civ., n. 5226/2002; Trib. Milano, 12 febbraio 2013, n. 1994). Dapprima isolate voci critiche della giurisprudenza di merito (Trib. Torino, 7 marzo 2017; Trib. Busto Arsizio, 27 settembre 2018) e della dottrina ne avevano messo in luce l'insostenibilità per le seguenti ragioni. Innanzitutto, perché integra l'adempimento di un obbligo a carico di chi è tenuto a presentare la denuncia di successione (i chiamati), da assolvere nei trenta giorni successivi alla registrazione della dichiarazione stessa, pena l'irrogazione di una sanzione pecuniaria (art. 3, comma 2 e art. 12, D.P.R. n. 650/1972). Poi integra un adempimento richiesto a fini eminentemente fiscali, giacché serve alla determinazione del reddito imponibile dei terreni e dei fabbricati. Non ha, invece, contrariamente all'assunto giurisprudenziale, alcun effetto di ordine civile, essendo inidonea a attribuire la proprietà dei beni ereditari in capo ai chiamati, perché la voltura è del tutto priva di una funzione pubblicitaria e probatoria. Nel nostro sistema, infatti, la competenza all'attribuzione della proprietà immobiliare spetta alle conservatorie dei registri immobiliari, mentre l'ufficio del catasto svolge un ruolo esclusivamente fiscale, senza che le relative risultanze possono ritenersi attributive della titolarità di diritti reali sugli immobili. La pronuncia in commento sembra recepire tali osservazioni critiche là dove degrada la voltura catastale da atto che integra incondizionatamente gli estremi di un'accettazione tacita a elemento che,

seppur dotato di indubbia rilevanza presuntiva, deve essere apprezzato caso per caso alla luce del comportamento complessivo del chiamato. In particolare, un evidente disinteresse nei confronti dell'eredità successivo alla volturazione o addirittura sfociato in una rinuncia potrebbero rilevare per escludere l'avvenuta accettazione in capo al soggetto che abbia eseguito la voltura catastale.